



CIRCOLARE N° 40 DEL 4 NOVEMBRE 2013

ATTREZZATURE DI LAVORO D.d.s. del 5 agosto 2013 n. 7472 e Circolare Regionale n. 20 del 25 ottobre 2013 Regione Lombardia

La Regione Lombardia, ha emanato il D.d.s n. 7472 del 5 Agosto 2013 dal titolo "Determinazione concernente l'individuazione dei soggetti formatori in ordine all'applicazione dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 - allegato A - lettera B - punto 1.1 - lettera f)".

AZIENDE UTILIZZATRICI DIVENTANO SOGGETTI FORMATORI: Le Aziende utilizzatrici delle attrezzature elencate nell'Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 (si ricorda che l'elenco di tali attrezzature è esaustivo e non esemplificativo) possono, limitatamente allo svolgimento dell'attività formativa ai propri lavoratori per l'abilitazione all'uso delle attrezzature di cui sopra, svolgere il ruolo di Soggetti Formatori (**e quindi hanno la possibilità di NON avvalersi di Società di Formazione Accreditate**).

AUTOCERTIFICAZIONE REGIONALE e COMUNICAZIONE AVVIO FORMAZIONE: Le suddette aziende, se desiderano avvalersi della possibilità di cui al punto precedente, devono profilarsi nel sistema regionale di accreditamento attraverso l'autocertificazione di cui all'Allegato 1) del presente Atto, in cui viene altresì comunicato l'avvio delle attività formative.

REGISTRAZIONE nel SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE: Le suddette aziende devono registrarsi nel sistema informativo regionale <https://gefo.servizirl.it/> e compilare entro la data di avvio delle attività formative l'autocertificazione che viene generata automaticamente dal sistema informativo, come da Allegato 1) della Dds.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO ESCLUSIVAMENTE PRESSO L'AZIENDA: Le suddette aziende possono erogare, limitatamente ai propri lavoratori, corsi di formazione e di aggiornamento per l'abilitazione all'uso delle specifiche attrezzature di lavoro esclusivamente presso l'unità locale/iubicata/e, come da Registrazione in Camera di Commercio, nel territorio di Regione Lombardia;

EMANAZIONE ATTESTATO DI FORMAZIONE: L'Attestato finale di abilitazione sarà rilasciato direttamente dal soggetto erogatore (Azienda utilizzatrice) senza logo regionale utilizzando **il format di cui all'Allegato 2 della Dds) della Dds regionale.**

REQUISITI DEI DOCENTI: Il presente Atto non dà ulteriori specifiche, e rimanda quindi, per tutto quanto non specificato, all'Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012. Si sottolinea in particolare che: i docenti devono essere in possesso dei requisiti dettati dal punto 2.1 dell'Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 (esperienza almeno triennale nelle materie oggetto della formazione). **Le docenze possono essere svolte da personale interno alle aziende utilizzatrici, in possesso di tali requisiti, ma anche da personale esterno (p.e. ora di nuovo Studio PAS).**

Con la circolare n. 20 del 25 ottobre 2013 quanto sopra è stato confermato in quanto è stato ribadito che i soggetti formatori sono:

- f. le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga all'esclusione dall'accREDITamento prevista dalla medesima intesa;
- g. i soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale nella formazione per le specifiche attrezzature e accreditate in conformità al modello di accREDITamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga all'esclusione dall'accREDITamento prevista dalla medesima intesa;
- h. i soggetti formatori con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di sicurezza e salute del lavoro e accreditate in conformità al modello di accREDITamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga all'esclusione dall'accREDITamento prevista dalla medesima intesa.

Per le sole aziende utilizzatrici di cui al punto h. dell'elenco, che intendono svolgere limitatamente ai propri lavoratori attività formativa sull'uso delle attrezzature di lavoro, in coerenza con le regole vigenti, Regione Lombardia ha stabilito, con decreto n. 7472 del 5 agosto 2013 (pubblicato su BURL, SO n. 32 del 9 agosto 2013), che le stesse debbano:

- profilarsi nel sistema regionale di accREDITamento attraverso l'autocertificazione, di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del citato provvedimento regionale,
- registrarsi nel sistema informativo regionale <https://gefo.servizirl.it/> e compilare entro la data di avvio delle attività formative l'autocertificazione che viene generata automaticamente dal sistema informativo.

Le aziende utilizzatrici profilate erogano attività di formazione di aggiornamento esclusivamente in Lombardia, presso la/e propria/e unità locale/i ubicata/e, come da Registrazione in Camera di Commercio. Si precisa, infine, che tutti i soggetti formatori, devono realizzare le attività pratiche nel rispetto di quanto definito dall'Allegato I del presente Accordo, a conferma di quanto già previsto con Circolare regionale 24/SAN/2007 «Attuazione dell'accordo per la formazione degli addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione dei ponteggi e degli addetti e preposti all'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – D.Lgs 235/03 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - numero 45 del 23 febbraio 2006)»

Potete scaricare la Dds n° n. 74722 del 5 agosto 2013 e la circolare n. 20 del 25 ottobre 2013 dall'area riservata del sito studiopas.